



COMUNE DI ARCO

(Provincia di Trento)

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Artt. 2222 e seguenti del codice civile

**per l'effettuazione del "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno
2025".**

tra i Signori

- Signor **CIVETTINI LUCA**, nato a Riva il 9 aprile 1965, dirigente dell'Area amministrativa finanziaria del Comune di Arco, di seguito denominato "Dirigente dell'Area", che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arco, codice fiscale 00249830225 di seguito denominato Comune;

- Signor/anato/a a il
residente a in Via....., codice fiscale,
di seguito denominato "Rilevatore".

Vista la graduatoria per l'affidamento dell'incarico di rilevatore approvata con determina del dirigente n.73 di data 3 luglio 2025, si dispone l'affidamento dell'incarico di rilevatore al/la signor/a, secondo la tipologia del lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Tra le parti sopra specificate si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Il Comune affida al Rilevatore l'incarico per le effettuazione delle indagini statistiche nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2025.

L'attività di rilevatore consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione attraverso un'attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette. L'indagine è definita dal Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: Rilevazione da Lista (L), areale componente A e componente L2, con recupero delle mancate risposte da parte delle unità campionate, tramite interviste del Rilevatore munito di tablet fornito dall'Istat.

I compiti assegnati al Rilevatore sono, in particolare:

- partecipare alle giornate di formazione ed agli incontri periodici, prima od in corso di rilevazione, ogni qualvolta richiesto, presso le sedi comunicate dal responsabile dell'UCC;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall'Istat (SGI), il diario relativo al campione di unità di rilevazione assegnate;
- effettuare le interviste alle unità non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare immediatamente al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC inerente alla rilevazione;
- indicare correttamente nel Sistema di Gestione indagini (SGI) la modalità di effettuazione dell'intervista, ai fini di veridicità e maggiore precisione.

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite da Istat, ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento) e dall'UCC.

3. Nello svolgimento dei compiti suddetti il Rilevatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si deve attenere a quanto stabilito e previsto da Istat nel PGC, nelle apposite circolari e nel materiale ed indicazioni/istruzioni fornito in sede di formazione.

4. I luoghi di svolgimento dell'incarico sono ricompresi nel territorio del Comune di ARCO.

ART. 2. QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Le parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto, e quindi l'attività del Rilevatore, al campo del lavoro autonomo occasionale (art. 2222 e seg. del cod. civile), escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

ART. 3 ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il Rilevatore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli con adeguata flessibilità, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza obblighi di orario, né di esclusività, salvo il necessario coordinamento esercitato dall'UCC e dall'ISPAT.

2. Il Rilevatore si impegna, in ogni caso, ad effettuare l'incarico secondo le esigenze dell'UCC effettuando tutte le operazioni e le interviste previste nelle diverse fasi del Censimento, entro il termine di cui all'art. 5 e secondo il calendario prestabilito dall'Istat per le diverse fasi della rilevazione.

3. Il Rilevatore dovrà offrire massima affidabilità in ordine alla sua preparazione professionale e alla sua capacità di instaurare con i soggetti da intervistare rapporti di fiducia e collaborazione.

4. Le prestazioni oggetto della collaborazione verranno effettuate, di norma, nell'ambito dell'area di rilevazione di competenza assegnata al Rilevatore dall'UCC.

L'elenco delle unità di rilevazione viene fornito dall'UCC ed il numero delle unità da intervistare assegnate può variare nel corso della rilevazione. Le prestazioni potranno altresì svolgersi in un'area di rilevazione diversa da quella originariamente assegnata qualora si presentassero situazioni di necessità dell'UCC.

5. L'UCC e ISPAT si riservano di accertare la regolare esecuzione dell'attività del Rilevatore anche tramite il costante controllo (anche con modalità c.d. "a campione") effettuato dal Responsabile

dell'UCC o da altro personale dell'UCC.

6. Al Rilevatore potrà essere attribuito l'accesso ad una o più caselle di posta elettronica istituzionale, adibite al Censimento permanente, di cui egli dovrà servirsi ai soli scopi dell'espletamento dell'incarico ricevuto.

7. Al Rilevatore è assegnato un dispositivo informatico (tablet), fornito da Istat, il quale costituisce un mezzo indispensabile per lo svolgimento delle prestazioni ed interviste oggetto del presente contratto. Il Rilevatore è responsabile della conservazione del tablet (e di ogni accessorio fornito come ad es. caricabatterie) e dovrà riconsegnarlo all'UCC al termine dell'indagine. In caso di smarrimento o di furto del tablet il Rilevatore si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC; in tal caso il Responsabile dell'UCC deve effettuare denuncia presso le competenti Autorità al più presto possibile e comunque non oltre le 48 ore solari dall'avvenimento. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il Rilevatore, se richiesto dall'UCC deve riconsegnare temporaneamente il tablet allo stesso.

8. Al Rilevatore è assegnata una tessera nominativa di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di rilevazione per conto dell'UCC. Tale tessera, da mostrarsi a cura del Rilevatore all'intervistato in occasione della rilevazione, viene riconsegnata all'UCC al termine dell'indagine. Il Rilevatore è responsabile della conservazione della tessera. In caso di smarrimento o di furto della tessera il Rilevatore si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC e a presentare regolare denuncia alle competenti Autorità. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il Rilevatore, se richiesto dall'UCC deve riconsegnare temporaneamente la tessera allo stesso.

9. Per il Rilevatore l'eventuale presenza presso la sede dell'UCC e l'eventuale ausilio prestato a dipendenti o da dipendenti del Comune di ARCO non costituiscono in nessun caso stabile inserimento del Rilevatore nella struttura organizzativa del Comune di ARCO e possono essere necessari al solo fine del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

10. Nello svolgimento della prestazione, il Rilevatore, in ottemperanza all'art. 9 del D.Lgs. 6

settembre 1989, n. 322, e all'art. 13 della L.P. 23 ottobre 2014, n. 9, si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione dell'incarico conferitogli. Il Rilevatore è inoltre soggetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, a quanto previsto dall'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio).

È fatto inoltre divieto al Rilevatore, in occasione della rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall'Istat o comunque eccedenti l'oggetto della rilevazione.

11. È fatto obbligo al Rilevatore di partecipare alle giornate di formazione ed agli incontri periodici, prima od in corso di rilevazione, ogni qualvolta richiesto presso le sedi comunicate dal responsabile dell'UCC.

12. Il Rilevatore dichiara, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e di essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste.

13. Il Responsabile dell'UCC avrà cura che siano fornite al Rilevatore le indicazioni relative alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il Rilevatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso le strutture.

14. Durante l'attività di rilevazione il Rilevatore è responsabile, e risponde personalmente, degli eventuali danni diretti ed indiretti arrecati alle persone e/o alle cose ed esonera l'UCC da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni subiti, accollandosi gli oneri conseguenti, senza diritto di rivalsa.

15. Le prestazioni del Rilevatore sono coperte da una assicurazione stipulata dall'Istat contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente

Art. 4 COMPENSO PER LE ATTIVITA'

1. A fronte del corretto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Comune riconoscerà al

Rilevatore un compenso commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati ed all'effettivo svolgimento delle attività di rilevazione individuate al comma 5, nei limiti di quanto assegnato.

2. La quantificazione delle attività svolte sarà operata assumendo a riferimento la rendicontazione prodotta da Istat, sulla base delle risultanze dei propri sistemi informativi, successivamente alla conclusione delle operazioni censuarie.

3. L'entità del corrispettivo lordo spettante al Rilevatore sarà determinata dalla moltiplicazione del numero delle operazioni svolte dal collaboratore (a cui Istat abbia associato il riconoscimento di un contributo) per l'entità del contributo stesso, al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico del Committente (IRAP e oneri previdenziali, se e secondo quanto dovuti nella misura di legge).

4. Il corrispettivo, determinato con le modalità suddette, è da ritenersi onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta. Esso sarà, inoltre, assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali di legge, secondo la posizione fiscale e contributiva del collaboratore.

5. Le parti danno atto che, per le attività di conduzione delle interviste sarà corrisposto un contributo variabile, calcolato come di seguito indicato.

AREALE COMPONENTE A:

a) 13,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con supporto del Rilevatore presso l'abitazione della famiglia;

b) 10,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR con il supporto del Rilevatore.

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:

c) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato;

d) 1,00 euro per ciascun tentativo di contatto che non ha portato alla compilazione di un questionario, fino ad un massimo di tre tentativi a Rilevatore.

AREALE COMPONENTE L2:

- a) 13,00 euro per ogni questionario compilato con intervista faccia a faccia con tecnica CAPI presso l'indirizzo dell'individuo;
- b) 10,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia;
- c) 8,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica;
- d) 1,00 euro per ciascun tentativo di contatto che non ha portato alla compilazione di un questionario, fino ad un massimo di tre tentativi a Rilevatore.

RILEVAZIONE DA LISTA:

- a) 18,00 euro per ogni questionario compilato con intervista faccia a faccia con tecnica CAPI presso l'abitazione della famiglia;
- b) 11,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica;
- c) 9,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia;
- d) 1,00 euro per ciascun tentativo di contatto che ha portato alla compilazione autonoma di un questionario CAWI da parte della famiglia, fino ad un massimo di tre tentativi a Rilevatore;
- e) 1,00 euro per ciascun tentativo di contatto che non ha portato alla compilazione di un questionario, fino ad un massimo di tre tentativi a Rilevatore.

L'importo riconosciuto per ogni questionario restituito secondo le diverse modalità di compilazione è aumentato **di 4,00 euro** se il Rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di formazione e superato il test finale (con votazione uguale o superiore a 9/10).

Il corrispettivo liquidato al Rilevatore sarà, pertanto, determinato moltiplicando gli importi effettivamente riconosciuti da Istat per il numero di operazioni effettivamente svolte e validate dall'Istituto, detratti gli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'Amministrazione.

Le parti prendono atto che l'effettivo numero e la natura delle operazioni demandate al Rilevatore, è determinato da fattori non del tutto governabili e prevedibili dal Comune, quali – ad esempio – la modalità di risposta preferita dalle famiglie.

6. Al Rilevatore che abbia adempiuto integralmente agli obblighi di formazione è corrisposto un compenso aggiuntivo in base al percorso formativo effettuato a seconda delle rilevazioni assegnate, solo se riconosciuto espressamente da Istat, al lordo degli oneri al comma precedente: questo contributo è da intendersi solo “una tantum”, anche in caso di Rilevatore operante su più Comuni.

7. I pagamenti dei suddetti corrispettivi avverranno dietro presentazione di idoneo documento fiscale da parte del Rilevatore, previa riconsegna della tessera nominativa di riconoscimento e del tablet assegnato. Essi saranno liquidati successivamente alla conclusione delle operazioni di validazione da parte dell'Istat.

8. Le Parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nelle precedenti clausole è comprensivo di tutto quanto spettante al Rilevatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

9. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettera l), del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Comune a ritenuta del 20% a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con obbligo di rivalsa. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, è inoltre prevista l'iscrizione alla “gestione separata INPS” ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. 335/95 per i soggetti con reddito di lavoro autonomo occasionale superiore ad euro 5.000,00 annui derivanti da rapporti intrattenuti con uno o più committenti.

Art. 5 DURATA DELLA COLLABORAZIONE

1. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 29 settembre e termina il 23 dicembre 2025, nel rispetto del calendario delle operazioni censuarie previste dall'Istat, salvo eventuali proroghe concordate dalle Parti, concesse dal Responsabile dell'UCC e comunicate al Rilevatore per le vie brevi. Entro detto termine devono essere completate le fasi di rilevazione e compilati tutti i questionari assegnati al Rilevatore ed utili ai fini del Censimento.

2. Nel caso di malattia o infortunio, la sospensione del presente contratto non determina una proroga della durata del contratto stesso, che si estingue comunque alla scadenza.

ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del presente contratto tale che pregiudichi il buon andamento delle operazioni censuarie, il Dirigente dell'Area provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R il Rilevatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 5 (cinque) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Dirigente dell'Area procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Rilevatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Comune.

ART. 7 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 6, il Dirigente dell'Area si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio del Rilevatore, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a. valutazione negativa da parte del Responsabile dell'UCC in merito all'operato del Rilevatore, a seguito di accertamento di gravi inadempienze o gravi errori nello svolgimento dell'incarico, tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;
- b. produzione di questionari falsi o frode, a qualsiasi titolo, da parte del Rilevatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c. ingiustificata sospensione delle attività di rilevazione per più di cinque giorni, fatta salva la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'UCC;
- d. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali;

e. comportamenti con gli intervistati e/o con il personale dell'UCC tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;

f. mancata conclusione, entro le scadenze determinate da ISTAT, delle operazioni afferenti ad una o più fasi del Censimento.

I casi elencati saranno contestati al Rilevatore per iscritto dal Responsabile dell'UCC, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'UCC non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Rilevatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Dirigente dell'Area si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al Rilevatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Comune.

ART. 8 FACOLTA' DI RECESSO

Il Comune può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, corrispondendo solo la parte del corrispettivo proporzionale alle attività effettivamente svolte, senza che ciò produca a favore del Rilevatore alcun diritto al risarcimento di danni ulteriori. Per la parte non espressamente derogata dal presente contratto, il recesso è disciplinato dagli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Il Rilevatore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta e con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il Comune è tenuto esclusivamente al compenso per l'attività regolare e utile all'indagine svolta fino al momento del recesso.

ART. 9 CLAUSOLA PENALE

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 8, comma 2 e/o in caso di risoluzione dovuto a grave inadempimento contrattuale del Rilevatore, il Dirigente dell'Area quantifica il danno in un importo pari al 20% del compenso per unità di rilevazione dovuto, moltiplicato per il numero delle unità di rilevazione assegnate ma non rilevate. Qualora la penale fosse superiore all'importo dovuto per il lavoro svolto, non sarà corrisposta alcuna somma.

La produzione di questionari falsi, da parte del Rilevatore, costituisce inadempimento totale e comporta, da parte dell'UCC, la risoluzione unilaterale del presente contratto, il mancato pagamento al predetto Rilevatore del corrispettivo unitario e totale di cui all'art. 4, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria.

ART. 10 INCARICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Rilevatore è designato, con atto separato, come incaricato al trattamento dei dati personali del Censimento, ed è tenuto a trattare i medesimi secondo le disposizioni di legge e quanto previsto dal Piano generale di censimento, osservando le prescrizioni e le misure di sicurezza imposte dal Committente.

ART. 11 MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

ART. 12 CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito le Parti rinviano alla disciplina dettata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto, e gli atti normativi e regolamentari afferenti al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, nonché alle disposizioni emanate in merito con circolari ISTAT o ISPAT.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Competente a risolvere tutte le questioni inerenti i rapporti regolati dal presente contratto è il Foro di Trento.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m. e del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Demografici per lo svolgimento dell'attività di Rilevatore nell'ambito del Censimento della popolazione in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Il Rilevatore può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune.

ART. 15 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il Rilevatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Committente nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione.

Il Comune fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Rilevatore, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Rilevatore il fatto, assegnando un termini non superiori a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 16 REGIME FISCALE, REGISTRAZIONE E ONERI DI CONTRATTO

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in quanto le prestazioni sono riconducibili alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 25 della Tabella, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda, della Tariffa, allegato del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche. Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto sono posti a carico del Rilevatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente dell'Area

Il Rilevatore

Luca Civettini

Arco, _____

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente contratto ed in particolare agli artt. 8 (Facoltà di recesso), 9 (Clausola penale) e 13 (Foro competente).

Il Dirigente dell'Area

Luca Civettini

Il Rilevatore

Arco, _____

Allegato: Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.